



Associazione Terra del sole
Via Irlanda n.1 Comune Favara -Ag
Codice Fiscale/Partita IVA 93060810848/02743170843

Verbale di Assemblea del (indicare il giorno, il mese e l'anno della riunione)

In data 10 ottobre 2020, alle ore 18.00, si è riunita presso la sede dell'associazione in Via Irlanda n.1 Favara), l'Assemblea dell'Associazione .Terra del sole , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 9 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor ALAIMO ANTONIO* che, constatato che sono presenti n. 3. soci aventi diritto al voto su n. 3 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 9 e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora SUTERA SARDO CARMELA

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020 , è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro Regionale delleAPS-ETS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS -ETS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore *20/15*

Il Presidente
[Signature]

Il segretario verbalizzante
[Signature]

Registrato
all'Archivio
al n. *1431*
il *16.10.2020*
versato € *100,00*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione Terra del Sole Aps -Ets"



Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "Terra del sole Aps Ets
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Favara Via Irlanda n.1. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Favara non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Il sodalizio esplica la propria attività sull' intero territorio nazionale e dell'Unione Europea.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS ETS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS-ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Terra del sole APS-ETS"
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "APS-ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS-ETS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale Terzo Settore" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore :
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Attività volontariato sociale, sperimentare modalità innovative di coinvolgimento del volontariato sociale inteso come risorsa per l'erogazione di servizi socio-assistenziali;
- Fornire servizi assistenziali ad anziani e a disabili non autosufficienti esposti a rischio di ricovero e/o di ospedalizzazione;
- Migliorare l'accesso al patrimonio artistico e culturale incoraggiando la partecipazione attiva del pubblico e rivolgendosi in particolare a bambini, giovani e comunque a settori meno favoriti della popolazione(portatori di handicap);
- Assistenza a persone svantaggiate ossia categorie di soggetti in condizioni di effettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, situazioni di devianza di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale(disabili fisiche psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi e immigrati non abbienti);
- Supporto, aiuto e formazione delle categorie particolarmente vulnerabili, ciechi ed ipovedenti, sordi, ipoacusici e persone affette da disabilità;
- Promuovere ed organizzare le attività idonee a favorire l'inserimento dei soggetti con disabilità intellettiva e/o relazionale in ogni stadio del loro sviluppo, nel maggior numero possibile di aggregazioni presenti nella società;
- L'associazione potrà gestire i servizi socio assistenziali e socio sanitari con riferimento alle seguenti leggi: L.R. 22/86;L.328/2000;L.R. 10/2003 e tutte le successive modificazioni e integrazioni.L'associazione potrà gestire i servizi socio assistenziali a favore di Anziani,Minori,Inabili;Donne in difficoltà,Rifugiati,Emarginati,Immigrati.
- ASSISTENZA SOCIALE.
- ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIALE, INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI.
- ACCOGLIENZA CENTRO DIURNO, LABORATORI DIURNI.
- SERVIZI PER L'INFANZIA, GESTIONE DI ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, CENTRI INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, DOPOSCUOLA, CENTRI SOCIO EDUCATIVI, CENTRI SOCIO RICREATIVI ESTIVI.
- SERVIZI PER I GIOVANI,INFORMA GIOVANI, INFORMA CITTA', CENTRI GIOVANI, SERVIZI DI SUPPORTO A MINORI, REALIZZAZIONE DI CONCORSI E ATTIVITA' ARTISTICHE E CULTURALI GIOVANILI,REDAZIONE E PUBBLICAZIONI DI RIVISTE GIOVANILI.
- SERVIZI PER LA FAMIGLIA,SPORTELLI GENITORI, CORSI DI FORMAZIONE PER GENITORI.
- SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE. SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE, CENTRI DI AGGREGAZIONE,CENTRI DIURNI, GRUPPI APPARTAMENTO, COMUNITA' ALLOGGIO, CASE FAMIGLIA,COMUNITA' TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE, CENTRO DIURNO E COMUNITA' RESIDENZIALE PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E CENTRO CRISI,COMUNITA' AGRICOLA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO.
- SERVIZI PER LA DISABILITA', COMUNITA' ALLOGGIO, CENTRO EDUCATIVO OCCUPAZIONALE DIURNO, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI, SERVIZI DOMICILIARI SPECIALISTICI.
- SERVIZI PER GLI ANZIANI, GESTIONE COMPLETA DI CASE DI RIPOSO E CENTRI DIURNI,GESTIONE IN APPALTO, CONVENZIONE DI REPARTI, NUCLEI DI SERVIZIO IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE, PROGETTI DI ANIMAZIONE DI QUARTIERE PER LA TERZA ETA', SOCIO DI UNA SOCIETA' MISTA PUBBLICO PRIVATA NEI SERVIZI PER

GLI ANZIANI, RSA, STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI, COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA'.

- CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROGETTI FONDO SOCIALE EUROPEO E ALTRI PROGETTI EUROPEI, ORIENTAMENTO SCUOLA LAVORO, FORMAZIONE OPERATORI SOCIO SANITARI, CORSI CON CREDITI ECM
- AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA, FATTORIA DIDATTICA, SERVIZI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE. INCENTIVARE L'ELABORAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE E INNOVAZIONI IN VARI SETTORI DEL PATRIMONIO PER LA CONSERVAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI METODI ARTIGIANALI E TRADIZIONALI, INCORAGGIARE LA COOPERAZIONE TRA LE COMPETENTI ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, APPOGGIANDO ATTIVITA' CHE COINVOLGANO POLITICHE E PROGRAMMI DIVERSI, (IN PARTICOLARE QUELLI CONCERNENTI, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COESIONE SOCIO ECONOMICA, OCCUPAZIONE, ECC.);
- SOSTENERE I PROGETTI CHE PERSEGUANO UNO SCOPO D'INTERESSE GENERALE EUROPEO, E CHE CONTRIBUISCANO AD ACCRESCERE LA CONOSCENZA E LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA, E OPERE E/O ATTIVITA' CHE PROMUOVANO L'INTEGRALE ATTUAZIONE DEI DIRITTI COSTITUZIONALI CONCERNENTI L'UGUAGLIANZA DI DIGNITA' E DI OPPORTUNITA' E LA LOTTA CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI CHE, PER CAUSE DI ETA', DI DEFICIT PSICHICI, FISICI O FUNZIONALI, O DI SPECIFICHE CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE, SIANO IN CONDIZIONE DI MARGINALITA' SOCIALE.
- L'ASSOCIAZIONE VUOLE SVOLGERE UN EVIDENTE FUNZIONE SOCIALE EFFETTUANDO AZIONI E ATTIVITA' DI AIUTO, OSPITALITA', SOLIDARIETA', FORMAZIONE E INTEGRAZIONE PER GLI IMMIGRATI IN GENERALE E SOPRATTUTTO DIRETTE A QUELLI CHE APPRODANO NUMEROSI NELLA NOSTRA PROVINCIA, FENOMENO IN COSTANTE AUMENTO, COOPERANDO CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ECCLESIASTICHE AFFINCHE' SI POSSA DARE UN CONTRIBUTO AL SOSTENTAMENTO DI QUESTE POPOLAZIONI.
- CURARE LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DI ATTIVITA' MUSICALI E ARTISTICHE IN TUTTE LE LORO ESPRESSIONI IDONEE A DIFFONDERE LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE E MUSICALE, ORGANIZZANDO SPETTACOLI, RASSEGNE, WORK SHOP, MEETINGS, STAGES, FIERE, FESTEGGIAMENTI E GARE ED ISTITUENDO GRUPPI MUSICALI, GRUPPI FOLKLORISTICI, BANDE ED ORCHESTRE. IDEARE, PRODURRE E DIFFONDERE QUALSIASI ALTRO MATERIALE E/O ATTIVITA' DI QUALSIASI NATURA PURCHE' ABBAIA COME DESTINAZIONE QUELLA DI DIFFONDERE LA CULTURA IN GENERALE E LA CULTURA ARTISTICA IN PARTICOLARE, COMPRESA L'IDEAZIONE REALIZZAZIONE, PRODUZIONE, E DIFFUSIONE DI GEMELLAGGI ARTISTICI E CULTURALI CON POPOLI ANCHE DI ALTRI NAZIONI.
- PROMUOVERE LE BELLEZZE NATURALI, ARTISTICHE, E ARCHITETTONICHE DEL TERRITORIO SICILIANO IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA INTERNET REALIZZANDO E GESTENDO SITI INTERNET DEDICATI AL TERRITORIO LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE, SUPPORTANDO GLI ASSOCIATI O ANCHE SOGGETTI ESTERNI NELL'ACCESSO ALLA RETE WEB.
- GESTIRE E PROMUOVERE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SINTONIA CON LE AZIONI E LE LEGISLAZIONI COMUNITARIE, NAZIONALI, REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI IN GENERE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI SOCIALI ED AMBIENTALI, DELL'ARCHITETTURA, DEI BENI CULTURALI E DELL'INDUSTRIA.
- L'ASSOCIAZIONE POTRA' INOLTRE SVOLGERE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI OBIETTIVI IN AMBITO LOCALE E NAZIONALE E STIPULARE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI. POTRA' INFINE COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE E COMMERCIALI, PUBBLICITARIE O EDITORIALI MARGINALI, CORRELATE ALLO SCOPO SOCIALE, NECESSARIE ED UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE SOPRA ELENCAE FINALITA' IN QUANTO AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE.
- INFORMARE, EDUCARE, ISTRUIRE ED INDIRIZZARE I CONSUMATORI CON OGNI POSSIBILE MEZZO E CON APPOSITI SERVIZI DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA. PROMUOVERE ED ORGANIZZARE OGNI GENERE DI MANIFESTAZIONE CULTURALE, ARTISTICA, ARTIGIANALE, GASTRONOMICA, TURISTICA, SPORTIVA, RICREATIVA.
- CONVEGNI, INCONTRI, VIAGGI, FIERE, MOSTRE MERCATI, CORSI, SAGRE, SEMINARI ANCHE SCOLASTICI ED UNIVERSITARI, DI INFORMAZIONE, DI EDUCAZIONE E DI ORIENTAMENTO ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA E

COMPLEMENTARE A QUELLE INDICATE. UTILIZZARE SPAZI GIORNALISTICI, RADIOTELEVISIVI ED ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE, AFFINCHÉ GLI STESSI

CONSUMATORI CONOSCANO LE NECESSITÀ E L'INFLUENZA DI UN LORO COMPORTAMENTO PIÙ RAZIONALE E PIÙ SOLIDALE, E SIANO MESSI A CONOSCENZA DEI PREZZI E DELLE QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO, COSÌ DA NON ESSERE VITTIME DI ABUSI, SPECULAZIONI E FRODI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.

- PROMUOVERE E REALIZZARE APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ORIENTATI SECONDO L'ESIGENZA DI INTERESSE PUBBLICO ALLA OGGETTIVA TUTELA DEI CONSUMATORI.
- CONTRIBUIRE A RIEQUILIBRARE LA POSIZIONE DI DEBOLEZZA CONTRATTUALE ED ECONOMICA DEL CONSUMATORE E A RIMUOVERE LE REMORE POSTE ALLA LIBERA CONCORRENZA.
- PROMUOVERE, CON OGNI ALTRA ORGANIZZAZIONE PUBBLICA O PRIVATA, E INCORAGGIARE OGNI INIZIATIVA IL CUI SCOPO RISULTI EFFETTIVAMENTE QUELLO DI TUTELARE I CONSUMATORI, DI INFORMARLI E DI ELEVARNE IL LIVELLO QUALITATIVO DI VITA.
- PROMUOVERE, NELL'AMBITO DEGLI SCOPI SOCIALI, PROGETTI DI EDUCAZIONE SENSIBILIZZAZIONE, RISPETTO DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE NATURALI E INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ECONOLOGICA E AMBIENTALE.
- TUTELARE, PROMUOVERE, VALORIZZARE IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO, I CENTRI STORICI, GLI AMBIENTI RURALI, I PRODOTTI AGRICOLI E NATURALI.
- UTILIZZARE, NELL'INTERESSE DEI CONSUMATORI, TUTTI GLI STRUMENTI COSTITUZIONALI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI, IVI COMPRESO IL RICORSO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA SIA CON AZIONI INDIVIDUALI CHE COLLETTIVE.
- EDITARE E PROMUOVERE PUBBLICAZIONI E MEZZI MULTIMEDIALI, ANCHE PERIODICI, SUI PROBLEMI DEL CONSUMO E DEI CONSUMATORI O RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ SOCIALE.
- CORRISPONDERE O STIPULARE ACCORDI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI ITALIANE, ESTERE O INTERNAZIONALI LA CUI COLLABORAZIONE POSSA RISULTARE UTILE AL CONSEGUIMENTO DEGLI ALTRI SCOPI SOCIALI.
- SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI CON SOGGETTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI A TUTTI I LIVELLI, NONCHÉ PARTNERSHIP CON ALTRI ORGANISMI ASSOCIAZIONI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNI. ALTRESÌ LA STIPULA DI ACCORDI CHE CONSENTANO CONCRETI RISPARMI O ALTRE CONVENIENZE PER GLI ASSOCIATI.
- PROMUOVERE E CREARE OSSERVATORI PER RILEVARE LA QUALITÀ DEI PREZZI E DEI PRODOTTI, E LE TARIFFE DI BENI E SERVIZI, COORDINARE CONVEGNI, PUBBLICI SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE, GITE ED ESCURSIONI, NONCHÉ FIERE, MOSTRE E MERCATI ED INIZIATIVE EDITORIALI CHE SERVONO AD AUMENTARE L'INTERESSE TURISTICO PER LA CITTÀ E NEL CONTEMPO A SVILUPPARE L'EDUCAZIONE CULTURALE ED IL SENSO DELL'OSPITALITÀ DELLA POPOLAZIONE.
- INCENTIVARE IL TURISMO SOCIALE GIOVANILE E SCOLASTICO NONCHÉ FORME DI TURISMO ALTERNATIVO.
- FAVORIRE RECIPROCI SCAMBI DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ, ANCHE EVENTUALI RAPPORTI DI GEMELLAGGIO.
- STIMOLARE UN IDONEO SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA RICETTIVITÀ ALBERGHIERA ED EXTRA ALBERGHIERA. FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA RISTORAZIONE, ANCHE CON LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA CUCINA DEL TERRITORIO E DELLA TRADIZIONE, RISCOPRIRE E VALORIZZARE ATTIVITÀ ED I PRODOTTI LOCALI.
- ISTITUIRE E GESTIRE L'UFFICIO INFORMAZIONI E DI ASSISTENZA TURISTICA ANCHE ATTUANDO, NELL'AMBITO DELL'UFFICIO STESSO, EVENTUALI ATTIVITÀ E SERVIZI DI CARATTERE O DI INTERESSE PUBBLICO.
- ADEMPIRE ALLE FUNZIONI DEMANDATE DALLA REGIONE, DAL COMUNE E DALLE ALTRE ISTITUZIONI COMPETENTI DEL SETTORE.

- SOSTENERE E PROMUOVERE LE AZIENDE PRODUTTRICI, ANCHE CERTIFICANDONE I PRODOTTI, CHE COLLABORERANNO CON L'ASSOCIAZIONE PER OFFRIRE AI CITTADINI BENI E SERVIZI A PREZZI CONVENIENTI.
- CREARE UNO SPORTELLLO DI INFORMAZIONE E SERVIZI APERTO A TUTTI I CITTADINI.
- L'ASSOCIAZIONE FORMA, PROGETTA, ORGANIZZA, PROMUOVE E DIFFONDE ESPRESSIONI DELLA CULTURA E DELL'ARTE, IN TUTTE LE MOLTEPLICI E DIFFERENTI FORME CON LE QUALI QUESTE SI REALIZZANO, ANCHE NELL'INTENTO DI RENDERE ARMONICO IL RAPPORTO UOMO, AMBIENTE CHE LO CIRCONDA, CULTURE E NATURA, PROMUOVE L'INTERCULTURALITA', L'INTERETNICITA', IL MULTICULTURALISMO E L'INTERRELIGIOSITA'. CONSIDERATE COME RISORSE PER LA CRESCITA INDIVIDUALE, CIVILE E SOCIALE CURARE PUBBLICAZIONI E RENDICONTI PERIODICI.
- ORGANIZZARE MOSTRE MERCATO DI PRODOTTI ARTIGIANALI PROVENIENTI DAI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
- PROMUOVERE CAMPI DI LAVORO-SERVIZI IN VARI SETTORI, (TOSSICODIPENDENZE, CASE FAMIGLIA PER MALATI DI AIDS, CASE FAMIGLIA PER PORTATORI DI HANDICAP, PER RAGAZZE MADRI, PER ADOLESCENTI A RISCHIO E NOMADI), NEI QUALI CIASCUNO POTRA' RICERCARE, CON UN AIUTO SIA UMANO CHE SPIRITUALE LA PROPRIA INDIVIDUALITA', VISTA COME UN SAPERSI DONARE E RICEVERE IN UNO SCAMBIO DI DONI RECIPROCI.
- COLLEGARSI E COOPERARE CON ALTRE ASSOCIAZIONI AVENTI SIMILI FINALITA'.
- PROMUOVERE INCONTRI DI SPIRITUALITA' CRISTIANO E UMANA.
- ORGANIZZARE INCONTRI FORMATIVI SULLE FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE E SULLA CONOSCENZA DELLE REALTA' SOCIO-CULTURALI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
- ORGANIZZARE NEI REPARTI DI DEGENZA, NEGLI AMBULATORI, NEI CONSULTORI, IN TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE DELL'AREA PEDIATRICA O OVUNQUE SE NE RAVVISI L'UTILITA' SOCIALE, LA PRESENZA E L'OPERA DEI SOCI.
- ASSICURARE I MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LUDICHE E RICREATIVE IN TALI STRUTTURE.
- SENSIBILIZZARE GLI ENTI PUBBLICI, LE ASL, I MEZZI DI INFORMAZIONE E LA SOCIETA' IN GENERE AI PROBLEMI E ALLE NECESSITA' DEL BAMBINO OSPEDALIZZATO.
- FAVORIRE IL RAPPORTO FRA ENTE OSPEDALIERO E GENITORI DEL BAMBINO RICOVERATO.
- PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER PREPARARE ADEGUATAMENTE GLI ALUNNI AD UN EVENTUALE OSPEDALIZZAZIONE, AL FINE DI PREVENIRE RIDURRE IL TRAUMA DEL RICOVERO.
- ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI, ESCURSIONI E VISITE GUIDATE, CONCERTI E SPETTACOLI, SAGRE, FIERE, MOSTRE E CONVEGNI, EVENTI E MANIFESTAZIONI STORICO CULTURALI, FOLKLORISTICHE E DI SPETTACOLO.
- LA GESTIONE DI PUNTI INFORMATIVI PER IL TURISMO, MUSEI, PARCHI E AREE ARCHEOLOGICHE, PARCHI E AREE NATURALI, SALE CINEMATOGRAFICHE ED AUDITORIUM, TEATRI E SALE DELLA CULTURA.
- LA COLLAZIONE CON ENTI PUBBLICI LOCALI E CON REALTA' OPERATIVE ED ECONOMICHE NEL SETTORE AMBIENTALE.
- LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AMBITO TURISTICO AMBIENTALE.
- OGNI ALTRA ATTIVITA', INIZIATIVA OD INTERVENTO FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI E/O ATTIVITA' DI CUI SOPRA, DEL SOCCORSO, PER FRONTEGGIARE E SUPERARE LE EMERGENZE.
- DELLA RIABILITAZIONE, COSTRUZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI STRUTTURE SOCIO SANITARIE ABBANDONATE O DISTRUTTE DA GUERRE E CALAMITA', MEDIANTE LA FORNITURA DEI SERVIZI DI BASE ALLA COSTRUZIONE E DELLA TECNOLOGIA NECESSARIA AL LORO FUNZIONAMENTO, COMPRESA LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PERSONALE TECNICO



SPECIALIZZATO.

- DELLA COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DI OPERE E STRUTTURE DI UTILITA' COMUNE PER LE POPOLAZIONI, QUALI POZZI, SCUOLE, AMBULATORI.
- DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COMUNITA' BENEFICIARIE.
- DEI PROGRAMMI DI NUTRIZIONE, SIA SOTTO FORMA DI ASSISTENZA DIRETTA ALLE COMUNITA' BENEFICIARIE, CHE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA CORRETTA NUTRIZIONE.
- DEL KNOW HOW SOCIO SANITARIO, FAVORENDO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, DI PERSONALE, DI TECNOLOGIA FRA STATI.
- DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, ATTA A FAR CONOSCERE LE REALTA' SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI DELLE COMUNITA' BENEFICIARIE, ATTRAVERSO MOSTRE MANIFESTAZIONI, EVENTI, PUBBLICAZIONI ED ALTRI STRUMENTI EQUIVALENTI.
- DEL COORDINAMENTO DI ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE CHE CONDIVIDANO I MEDESIMI SCOPI UMANITARI.
- L'ASSOCIAZIONE SI FA PARTE ATTIVA NEL PROMUOVERE ED ORGANIZZARE INIZIATIVE NELL'AMBITO RICREATIVO, SPORTIVO, CULTURALE, ECC., ATTE A RACCOGLIERE FONDI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE ED IN PARTICOLARE ORGANIZZA MOSTRE MERCATO ALLO SCOPO DI RACCOGLIERE FONDI TRAMITE CESSIONE DIRETTA DI PRODOTTI PROPRI SIA TRAMITE CONTRIBUTO DEGLI ESPOSITORI.
- IN PARTICOLARE E' IMPEGNATO AD ORGANIZZARE: EVENTI CULTURALI QUALI DIBATTITI, INCONTRI A TEMA, PROIEZIONI, CINEFORUM E PICCOLE PRODUZIONI AUDIOVISIVE INTERNE.
- ATTIVITA' SOCIALI CHE MIRINO AL MANTENIMENTO ED AL MIGLIORAMENTO PREVENTIVO DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI ED IN GENERE DELLE PERSONE BISOGNOSE.
- ATTIVITA' SOCIALI PER UNA SEMPRE PIU' SIGNIFICATIVA UTILIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO, UNA GESTIONE COORDINATA DELLE ZONE ORTIVE.
- ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL TURISMO VISTO COME MOMENTO DI SOCIALIZZAZIONE, DI CONOSCENZA E DI SVILUPPO CULTURALE, DI SALUTE E DI BENESSERE.
- SVILUPPO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONI CON ENTI LOCALI VOLTI ALLA UTILIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO ANCHE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI.
- ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO CON LE GIOVANI GENERAZIONI FINALIZZATE SIA ALLA TRASMISSIONE DELLA MEMORIA DELLE CONQUISTE SOCIALI CHE DELLE TRADIZIONI CULTURALI.
- ATTIVITA' DI RECIPROCA CONOSCENZA CON LE ALTRE CULTURE TESE A FACILITARE L'INTEGRAZIONE DEI NUOVI CITTADINI, ATTIVITA' SOCIALIZZANTI MEDIANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
- QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA IN MANIERA COMPLEMENTARE, AUSILIARIA E SUSSIDIARIA SEMPRE CHE SIA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E SCOPI ISTITUZIONALI, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 460197, DELLA L. 3831,2000 E NELLE PROPOSTE COLLABORATIVE DELLA L. 3281,2000.
- PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' E DEGLI SCOPI STATUTARI IL CENTRO PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON IL COMUNE E CON ALTRI ENTI E/O ASSOCIAZIONI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI.
- L'ASSOCIAZIONE PUO' MADERIRE ANNUALMENTE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PROMOZIONE SOCIALE RICONOSCIUTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, (460197 E 3831,2000, CHE ABBIANO LE STESSSE FINALITA'.
- L'ASSOCIAZIONE PUO' PERTANTO ASSUMERE TUTTE LE INIZIATIVE E SVOLGERE TUTTE LE

ATTIVITA', IVI COMPRESA LA STIPULAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI ITALIANE ED ESTERE OVVERO LA PROMOZIONE E/O LA PARTECIPAZIONE IN ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE, CHE SIANO GIUDICATE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA'.

- LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE, IL COORDINAMENTO E LA PRATICA, ANCHE A SCOPO FORMATIVO, DELLE SPECIALITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE DISCIPLINATE E ORGANIZZATE DA UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE O UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI, CUI QUESTA ASSOCIAZIONE INTENDE AFFILIARSI.
- L'ACQUISIZIONE O GESTIONE O LOCAZIONE DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE IDONEE ALLA PRATICA DELLE SPECIALITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE DISCIPLINATE DA UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE O UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI.
- L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A GARE, CAMPIONATI ED IN GENERALE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA DELLA FEDERAZIONE O ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CUI L'ASSOCIAZIONE INTENDE AFFILIARSI, NONCHE' L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA', ANCHE RICREATIVA, CORRELATE ALLO SCOPO SOCIALE.
- OPERARE CON LA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CON LA PRESTAZIONE PERSONALE VOLONTARIA DEGLI ASSOCIATI, PER IL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE CON FINALITA' ANCHE DI CARATTERE SOCIALE, CIVILE E CULTURALE IN CONFORMITA' ALLE NORME REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARIE VIGENTI.
- L'ASSOCIAZIONE POTRA' COMPIERE OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, FINANZIARE E COMMERCIALI, PUBBLICITARIE O EDITORIALI MARGINALI, ATTIVITA' CULTURALE DI QUALUNQUE GENERE, CORRELATE ALLO SCOPO SOCIALE, NECESSARIE ED UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE SOPRADETTE FINALITA' E PARTECIPARE AD ALTRE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' CON OGGETTO ANALOGO AL PROPRIO, MA CON DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE SOPRA MENZIONATE AD ECCEZIONE DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE. IN OGNI CASO L'ASSOCIAZIONE NON POTRA' OPERARE IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DELLE NORME DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA O ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CUI INTENDE AFFILIARSI E DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE.
- L'ASSOCIAZIONE INTENDE AFFILIARSI AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE O AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA IL CUI STATUTO ED I REGOLAMENTI SI IMPEGNA SIN D'ORA A RISPETTARE E FAR RISPETTARE AI PROPRI ASSOCIATI.
- PER IL MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRIO SCOPI SOCIALI, L'ASSOCIAZIONE POTRA' ISTITUIRE AL PROPRIO INTERNO SEZIONI SPORTIVE EVENTUALMENTE DOTATE DI UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.
- PROMUOVERE L'ASSISTENZA DELLE PERSONE AFFETTE DA CELIACHIA O DA DERMATITE ERPETIFORME, NONCHE' L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE DI TALI PERSONE E DELLE LORO FAMIGLIE IN RELAZIONE A DETTE PATOLOGIE, EROGANDO A TAL FINE APPOSITI SERVIZI INFORMATIVI. SENSIBILIZZARE LE STRUTTURE POLITICHE, AMMINISTRATIVE E SANITARIE, AL MIGLIORAMENTO DELL'ASSISTENZA AI PAZIENTI AFFETTI DALLE SUDDETTE PATOLOGIE.
- PROMUOVERE E CURARE I RAPPORTI CON SOCIETA' MEDICHE E SCIENTIFICHE CHE SI OCCUPANO DI CELIACHIA E O DERMATITE ERPETIFORME.
- PROMUOVERE LA RICERCA SCIENTIFICA SUI PROBLEMI POSTI DALLE SOPRADETTE PATOLOGIE.
- EFFETTUARE INDAGINI SULLA DIFFUSIONE DELLE DETTE PATOLOGIE E SUL RELATIVO INDICE.
- PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE,(RISTORANTI,

- Far propria la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in tutti i suoi punti e in modo particolare sull'autodeterminazione delle persone con disabilità intellettiva, sul loro inserimento nel mondo del lavoro, sulla loro indipendenza abitativa, nel diritto ad essere equiparate alle altre persone;
- Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di promuovere e sviluppare la cultura della solidarietà attiva ;
- Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici;
- Organizzare corsi di formazione e didattica inerenti tali tematiche;
- Promuovere iniziative di rassegne, mostre specifiche e convegni;
- Promuovere e gestire Comunità alloggio ,Case famiglia, Centri diurni ,Casa di riposo e Case protette;
- Gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale e del terzo settore le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale e del terzo settore .

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando

In ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

2. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante o da uno di essi appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che

in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

1. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e

delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Alaino Flaujo Norie
Silvia Sarah Garnek

Alaino Flaujo Norie

Registrato
ad Albi
al 11/11/2020
Sede 3
il 15.10.2020
verbo 70900

Albi